



CASSAZIONE 19 AGOSTO 2020, N. 17306

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio - Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 550-2016 proposto da:

P.V., A.M.B., C.G., B.L., Ba.Lu., elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avvocato A. F., rappresentati e difesi dagli avvocati R. V., R. L., E. S.;

- ricorrenti -

CONTRO

S.M., Pe.Pi., elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avvocato A. P., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato P. B., P. G.;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 629/2015 della Corte d'appello di Brescia, depositata il 20/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2019 dal Consigliere Dr. Annamaria Casadonte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Che:

- il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da P.V., Ba.Lu., B.L., A.M.B., C.G. nei confronti di Pe.Pi. e S.M. avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che riformando la decisione di prime cure accoglieva il gravame proposto dagli attori Pe. e S.;

- il contenzioso tra le parti era sorto a seguito di citazione notificata dai Pe.- S. a P.V., Ba.Lu., B.L., A.M.B., C.G. al fine di sentir accertare nei loro confronti l'inesistenza del diritto di servitù sul marciapiede dotato di scolo prospiciente la proprietà degli attori in comune di (OMISSIS) ove i convenuti, condomini residenti al civico n. 2 della medesima via Tasso, depositavano i contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti;



- l'adito Tribunale di Bergamo rigettava le domande degli attori condannandoli alle spese di lite; - proponevano appello gli attori soccombenti contestando la ritenuta natura di strada privata della via Tasso e deducendo che l'eventuale riconoscimento di servitù di uso pubblico non legittimava il deposito delle immondizie sul marciapiede di loro proprietà;
- inoltre gli appellanti contestavano il mancato decorso del periodo ventennale utile ai fini dell'usucapione della ritenuta servitù di uso pubblico rappresentando, altresì, l'inesistenza di ostacoli al deposito delle immondizie davanti all'accesso del condominio dei convenuti;
- la Corte d'appello di Brescia, ritenuta non seriamente contestabile la natura di strada privata d'uso pubblico della (OMISSIS), argomentava che l'acquisizione per usucapione della servitù di uso pubblico sulla strada privata non attribuiva al titolare della servitù facoltà diverse dal diritto di passaggio ed, in particolare, non giustificava il preteso diritto di depositarvi sulla stessa l'immondizia;
- inoltre, la corte statuiva che il passaggio sulla strada privata, anche se esercitato per il tempo astrattamente occorrente all'usucapione, poneva dubbi sulla tipologia di servitù alla quale assimilare il deposito dei rifiuti;
- la corte territoriale argomentava ulteriormente che mentre era ravvisabile l'uso pubblico sulla (OMISSIS), non era configurabile un diritto generalizzato al deposito dei rifiuti così come effettuato dai alcuni condomini, peraltro neanche tutti, nè esisteva un provvedimento autorizzativo in tal senso del Comune di Chignolo;
- la cassazione della pronuncia d'appello è chiesta dai condomini convenuti con ricorso affidato a due motivi, cui resistono con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., gli originari attori Pe. e S.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Che:

- con il primo motivo i ricorrenti deducono la falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. e ss. e art. 1058 c.c. e ss. per avere l'impugnata sentenza negato che il proprietario del fondo dominante avessero maturato l'usucapione del diritto di servitù sul fondo servente e consistente nel diritto di collocare sulla (OMISSIS) al civico n. 4 i contenitori della raccolta differenziata;
- esponevano i ricorrenti che sin dal 1984 utilizzavano per la raccolta dell'immondizia il marciapiede della (OMISSIS) all'altezza del civico n. 4: la circostanza era stata provata a mezzo dichiarazioni testimoniali e, pertanto, sussisteva il possesso continuato ed ultraventennale esercitato sul fondo servente, identificato con il tratto di marciapiede all'altezza del suddetto civico; era dunque maturato in capo ai medesimi, titolari del fondo dominante costituito dal civico n. 2 della medesima (OMISSIS), l'usucapione del diritto di servitù di deposito dei rifiuti;
- con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 1158 c.c. e ss. e art. 1058 c.c. e ss. per avere la corte territoriale, nonostante l'allegazione da parte dei convenuti di fatti idonei a dimostrare l'usucapione del diritto e, in particolare, il decorso del termine ultraventennale di utilizzo esteriore e visibile del marciapiede antistante il civico 4 di (OMISSIS), negato il riconoscimento della richiesta usucapione;



- i due motivi, strettamente connessi, sono inammissibili;
- come anche eccepito dai controricorrenti, le doglianze non attingono le plurime rationes decidendi poste dalla corte territoriale a fondamento della pronuncia impugnata e sopra specificamente indicate;
- costituisce infatti principio consolidato che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr. Cass.22753/2011;id.18641/2017; id.15350/2017).
- ne consegue che la dedotta falsa applicazione delle norme in materia di servitù e di usucapione, senza peraltro neppure indicare quali principi interpretativi sarebbero stati falsamente applicati, non è di per sè sufficiente a mettere in discussione gli specifici assunti circa la tipologia della servitù invocata, la sua natura non oggettiva e la mancanza di fondamento autorizzativo da parte dell'ente pubblico titolare del potere di regolare l'attività di raccolta dei rifiuti;
- come sopra enunciato la corte territoriale ha specificamente contestato l'infondatezza della prospettata usucapione, rimarcando come la servitù pubblica di passaggio, certamente esistente su (OMISSIS), non potesse essere validamente estesa ad altre facoltà diverse da quella per cui essa era sorta, come quella di depositare rifiuti;
- la corte ha altresì chiarito come non potessero essere richiamati a fondamento del contenuto della specifica servitù alcune disposizioni di portata generale contenute nel regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti (artt. 33 e 35) ed aventi la funzione di indicare alla generalità dei residenti le modalità del servizio e non ad autorizzare la implicita creazione di limitazioni pubbliche su beni privati;
- tale argomentazione non è efficacemente contestata dai ricorrenti e pertanto il ricorso deve essere respinto e, in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese a favore di controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 5500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.



AMMINISTRAZIONI REGIONALI

www.amministrazioniregionali.it

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020